



Statuto

Statuto dell'associazione la matita

ART. 1

L'associazione la matita costituita in quartu sant'elena, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, democratico e a carattere volontario. Non persegue finalità di lucro.

Scopi sociali

ART. 2

Scopo dell'associazione è quello di promuovere attività culturali e formative, ricreative e per il tempo libero, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile del cittadino.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, di discriminazione, di razzismo, d'emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

In particolare l'associazione si propone di sviluppare e accrescere tutte le forme culturali e artistiche e nello specifico quelle delle arti grafiche, del disegno, della fotografia, della cinematografia, della video arte, della pittura, della scultura.

Sono campi prioritari di iniziativa dell'associazione:

1. La crescita e il benessere della persona attraverso la promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la promozione e la fruizione culturale.
2. L'individuazione di luoghi, spazi e momenti associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini sviluppando iniziative di stimolo verso gli enti pubblici e privati e

le istituzioni in genere con particolare riferimento a quelle scolastiche e formative.

3. La salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali del territorio.
4. La comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica.
5. Le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado.
6. Le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita culturale e civile organizzate in proprio ma anche all'interno di strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni e con altri enti pubblici o privati.
7. La promozione e l'apprendimento di tutte le tecnologie artistiche e multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione.
8. Gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali e culturali.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 3.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà realizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati:

1. uno o più centri studi attinenti gli scopi istituzionali a carattere educativo e/o formativo professionale;
2. iniziative, anche aperte al pubblico, che rendano possibile e facilitano lo sviluppo delle finalità previste dallo statuto.
3. raccolte di documentazione, informazioni, conoscenze anche tramite la costruzione di banche dati e collegamenti telematici e l'accesso a risorse disponibili.
4. convegni, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, iniziative e manifestazioni di studio, ricreative ed artistiche.
5. ogni tipo di iniziativa connessa con la pratica artigianale del disegno e della valorizzazione di questa e di ogni altra forma d'arte.
6. ogni tipo di iniziativa connessa con la pratica e lo studio del settore editoriale.
7. mostre, convegni ed esposizioni inerenti le tematiche statutarie.

8. servizi per i soci e non anche a carattere turistico, commerciale ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

I SOCI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può divenire socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d'età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionale, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori d'anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richieste l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

ART. 5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6

E' compito del consiglio direttivo esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta d'adesione, in merito alla domanda d'ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati verranno annotati nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ART. 7

I soci hanno diritto a:

- a) frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni

promosse dall'associazione;

- b) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni attività dell'associazione;
- c) a discutere ed approvare i rendiconti;
- d) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

ART. 8

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza della delibera degli organismi sociali, nonché al mantenimento di responsabile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART . 9

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale;
- c) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- d) espulsione o radiazione.

ART. 10

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio,

mediante - a seconda della gravità dell'infrazione commessa -: il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi soci;
- c) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- f) l'arrecare in qualche modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In ogni caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 11

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 12

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;

- b) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) fondo di riserva;
- d) quote associative ordinarie e straordinarie.

ART. 13

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 14

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'associazione.

ART. 15

Sono previste la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti e attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima e da inviare ad ogni socio.

ART. 17

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei

soci avventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 18

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni poste di cui all'art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci avventi diritto al voto, e il voto favorevole di della maggioranza dei presenti.

Per deliberare riguardo lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

ART. 20

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 21

L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- a) approva le linee generali del programma di attività;
- b) approva il rendiconto annuale;
- c) delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- d) elegge gli organi direttivi (consiglio direttivo e, se istituiti, collegio dei sindaci revisori e il collegio dei probiviri o garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascuno organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'associazione.
- e) nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- f) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

ART. 22

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica cinque anni. E' composto da un numero di tre fino a cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio.
- b) Il Vice presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- c) Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione: redige i verbali delle sedute del Consiglio e le firma con il Presidente: presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- d) Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche

esigenze legate alle attività dell'associazione.

ART. 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il rendiconto;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri.
- f) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- g) stipulare convenzioni inerenti le attività sociali;
- h) curare la gestione di tutti beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) Decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- j) presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciamo richiesta almeno due Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione dalla proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

ART. 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionato e sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 28

Il Collegio dei Garanti, se istituito, è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART. 29

Il collegio dei sindaci revisori, se istituito, è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relazione al consiglio direttivo a all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

ART. 30

I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti, se istituiti, hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

ART. 31

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del consiglio dei garanti sono incompatibili fra

loro.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa decide sulle devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque a favore di associazioni, enti o attività aventi scopi solidaristici, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.